

Regolamento Nazionale di Mediazione di CONCILIA

ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Segreteria

Art. 3 - Mediatore

Art. 4 - Luogo della Mediazione

Art. 5 - Avvio della procedura di Mediazione, presenza delle parti e poteri di rappresentanza

Art. 6 - Poteri del mediatore e procedura di Mediazione

Art. 7 - Conclusione della procedura e rilascio del verbale

Art. 8 - Mancato accordo di conciliazione

Art. 9 - Indennità

Art. 10 - Riservatezza

Art. 11 - Forme di Mediazione o conciliazione previste da norme

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Responsabilità della parti

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Art. 15 - Modifiche del Regolamento e della Tabella delle indennità

Art. 16 - Legge applicabile

Art. 17 - Sorte delle Mediazioni pendenti

ALLEGATI:

Allegato I. Tabella delle indennità

Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori

Allegato III. Scheda di valutazione del servizio di Mediazione di CONCILIA

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Concilia S.r.l. ("CONCILIA") amministra, in base al presente regolamento ("Regolamento"), la procedura di Mediazione finalizzata alla conciliazione ("Mediazione") di una controversia, vertente su diritti disponibili, che le parti vogliano in via amichevole e bonaria risolvere in forza di una disposizione normativa, di un invito del giudice, di una clausola contrattuale o volontariamente (Mediazione ai sensi del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011).
2. Le parti, insieme a CONCILIA, possono decidere di apportare delle deroghe al presente Regolamento in ogni momento.
3. Il presente Regolamento si applica alle controversie nazionali aventi ad oggetto diritti disponibili. Per le controversie internazionali possono essere adottati altri regolamenti; anche in base agli accordi stipulati tra CONCILIA ed i suoi *partner* esteri.
4. CONCILIA può prendere in esame la possibilità di avvalersi di mediatori, strutture e personale di altri Organismi di Mediazione, con i quali abbia raggiunto degli accordi a tal fine, anche per singoli affari di Mediazione, e di avvalersi dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 2 – SEGRETERIA

1. La Segreteria di CONCILIA ("Segreteria") svolge la sua attività con imparzialità, neutralità, riservatezza, informalità e per favorire la speditezza delle procedure di Mediazione.
2. La Segreteria non svolge attività di consulenza giuridica o di Mediazione e non entra nel merito della lite.

Art. 3 – MEDIATORE

1. Il mediatore è il professionista esperto di tecniche di mediazione, che facilita la soluzione stragiudiziale delle controversie tramite degli accordi stipulati dalle stesse parti.
2. CONCILIA designa il mediatore idoneo al rapido e corretto svolgimento dell'incarico dalla lista dei propri mediatori accreditati, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore. A tal fine CONCILIA tiene anche conto della vicinanza geografica del mediatore alle singole sedi secondarie di CONCILIA accreditate al Ministero della Giustizia, delle diverse aree di specifica competenza professionale, nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto della eventuale dichiarazione di competenza per materia mediante autocertificazione scritta proveniente dal singolo mediatore. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione di CONCILIA, sono da considerarsi di normale gestione, potrà anche essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
Ove trattasi, a giudizio di CONCILIA, di controversia che invece presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto, che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. In questi casi, ove lo reputi necessario, CONCILIA può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, CONCILIA nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
3. La lista dei mediatori è consultabile sul sito <http://www.concilia.it>.

4. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DM 180/2010, modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
5. Le parti, presentando un'istanza congiunta, possono indicare un mediatore specifico tra quelli accreditati presso CONCILIA, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo, tenuto conto anche della disponibilità del mediatore stesso.
6. CONCILIA può nominare il mediatore che reputi più adatto, anche ai fini di soddisfare proprie esigenze organizzative, ove sia decorso invano il termine per l'adesione della parte convocata di cui all'art. 5, comma 6, del presente Regolamento.
7. Il mediatore nominato, che non abbia alcun interesse personale o economico connesso con l'esito della Mediazione o che non versi in alcuno stato di incompatibilità, prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione deve accettare per iscritto l'incarico assegnatogli ed i suoi obblighi mediante la sottoscrizione di una "Dichiarazione di accettazione dell'incarico e di indipendenza e imparzialità", con riferimento esplicito al Codice Europeo di condotta per mediatori.
8. Il mediatore deve comunicare ogni e qualsiasi interesse di tipo personale o economico che sia sopravvenuto all'inizio del procedimento e di cui sia a conoscenza e che potrebbe pregiudicare l'imparzialità del procedimento di Mediazione. In tal caso CONCILIA procederà alla sostituzione del mediatore con altro presente nell'elenco dei mediatori accreditati. CONCILIA decide insindacabilmente sulla sostituzione. Nel caso di sostituzione CONCILIA comunica alle parti il nuovo mediatore nominato e il procedimento di Mediazione prosegue normalmente.
9. Nell'ambito della procedura di Mediazione per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di CONCILIA.
10. Con l'accordo o su incarico di CONCILIA, il mediatore convoca personalmente le parti.

Art. 4 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. Il luogo dell'incontro di Mediazione è fissato nelle sedi e nei "CONCILIAPoint" di CONCILIA, accreditati presso il Ministero della Giustizia.
2. Tuttavia, gli incontri di Mediazione potranno essere fissati:
 - a) presso altri luoghi ritenuti idonei, con il consenso delle parti e del mediatore, salva opposizione di CONCILIA;
 - b) presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui CONCILIA abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione, comunicate ai competenti Uffici del Ministero della Giustizia.

Art. 5 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, PRESENZA DELLE PARTI E POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. Chiunque (persona fisica o giuridica) può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di Mediazione depositando l'"Istanza di Mediazione" predisposta da CONCILIA o un documento scritto equivalente.
2. L'originale cartaceo della suddetta Istanza di Mediazione, debitamente sottoscritto e compilato dall'istante nelle forme necessarie, può essere presentato a CONCILIA **esclusivamente** mediante una delle seguenti modalità:
 - a) deposito materiale presso la Sede Secondaria CONCILIA prescelta, solo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede;
 - b) invio mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di CONCILIA indicato sul sito www.concilia.it e sull'Istanza di Mediazione;

- c) trasmissione mediante fax unicamente al numero della Sede Nazionale CONCILIA indicato sul sito www.concilia.it e sull'Istanza di Mediazione;
- d) trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all'indirizzo della Sede Nazionale di CONCILIA, indicato sul sito www.concilia.it e sull'Istanza di Mediazione;
- e) altre modalità preventivamente concordate espressamente con la Segreteria Nazionale di CONCILIA S.r.l.
3. L'Istanza di Mediazione deve contenere, a pena di responsabilità delle parti istanti per indicazioni incomplete, inesatte o non veritiere:
- a) Il nome dell'organismo di Mediazione CONCILIA;
 - b) I dati ed i recapiti - anche telefonici e fax - della parte istante e dei suoi assistenti (se nominati) e della controparte/controparti e dei loro assistenti (se nominati);
 - c) L'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al Procedura di Mediazione;
 - d) L'oggetto della controversia;
 - e) Le ragioni poste a fondamento della pretesa;
 - f) Il valore della controversia, che deve essere individuato in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Nei casi di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, CONCILIA deciderà sul valore della controversia in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 - g) La materia del contenzioso in base alla classificazione di cui all'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 28/2010 (se la mediazione è condizione di procedibilità).
 - h) Ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili.
 - i) L'eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di Mediazione presso CONCILIA;
 - l) Copia del versamento di quanto dovuto a CONCILIA, nella misura indicata dalla normativa vigente, sia per i diritti di segreteria, che per gli onorari a carico della parte istante, determinati provvisoriamente in relazione al Tariffario di CONCILIA vigente al momento del deposito della domanda ed in relazione al valore della controversia indicato dalla stessa parte istante.
- In ogni caso le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 28/2010.
4. Mancando il versamento di quanto indicato al precedente comma 3, lettera l) l'Istanza di Mediazione si considera irricevibile dalla Segreteria di CONCILIA, che non procederà ad alcuna attività e non rilascerà alcun verbale o attestazione di qualsiasi specie o natura, tranne nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
5. Dopo aver ricevuto l'Istanza di Mediazione e verificato il pagamento di quanto indicato nel precedente comma 3, lettera l), CONCILIA: a) comunica alla parte istante l'avvenuta ricezione dell'Istanza, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione; b) procede tempestivamente alla nomina del mediatore; c) fissa la data, l'ora ed il luogo del primo incontro tra le parti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti; d) comunica ogni altra eventuale informazione utile per l'avvio della procedura. Di tali comunicazioni alla/e controparte/i, in aggiunta a CONCILIA, può farsi carico, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la stessa parte istante. Tutte le predette attività sono effettuate da CONCILIA nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, tenuto anche conto delle eventuali esigenze organizzative dell'organismo e delle parti.
6. La parte convocata deve comunicare a CONCILIA, via fax o posta elettronica certificata, la propria adesione al procedimento di Mediazione tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni precedenti la data fissata per il primo incontro di Mediazione. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, CONCILIA ha facoltà di emettere il verbale di mancata partecipazione.
7. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro di Mediazione alla presenza della parte istante anche in caso di mancata partecipazione della controparte.

8. Il deposito dell'Istanza di mediazione, nonché l'adesione della parte convocata al procedimento, ovvero l'eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione integrale del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
9. Salvo l'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, la comunicazione di fissazione del primo incontro di Mediazione è trasmessa, a cura della Segreteria di CONCILIA, mediante ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, agli indirizzi delle parti indicate nell'Istanza di mediazione. CONCILIA, in caso di mancanza o inesatta indicazione ad opera della parte istante degli indirizzi a cui comunicare le informazioni di cui sopra, non svolgerà indagini di sorta per individuare gli indirizzi corretti e reperire le parti, oneri che rimarranno in capo alla parte istante. A tale comunicazione è allegata copia della Istanza di Mediazione.
10. CONCILIA si riserva la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro di Mediazione al fine di agevolare il buon esito della procedura.
11. Una volta ricevuta la comunicazione di fissazione del primo incontro di Mediazione, e prima che esso si svolga, le parti convocate dalla parte istante, ove vogliano partecipare alla Mediazione:
 - a) devono comunicare alla Segreteria di CONCILIA, non oltre 5 giorni precedenti la data fissata per il primo incontro di Mediazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la propria intenzione a partecipare, procedendo anche a pagare quanto dovuto a CONCILIA e trasmettendo alla medesima Segreteria, a tale ultimo fine, copia del versamento effettuato;
 - b) hanno facoltà di far pervenire presso la Segreteria di CONCILIA, trasmettendone contestualmente copia alla parte istante, un documento contenente:
 - 1) il nome e gli indirizzi completi degli assistenti (se nominati);
 - 2) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale vogliono ricevere le comunicazioni relative al Procedimento;
 - 3) la loro posizione in merito all'oggetto e alle ragioni del contendere indicati dalla parte istante nella propria istanza di mediazione;
 - 4) l'indicazione – anche solo approssimativa – delle variazioni che l'oggetto e il valore della lite possano subire per effetto delle eventuali domande che essi intendano svolgere;
 - 5) ogni altro documento che gli interessati ritengano utile allegare.Tutte le operazioni di cui alla lettera b), ove le parti convocate vogliano predisporle, devono avvenire con ogni mezzo che assicuri la ricezione di quanto trasmesso o comunicato.
12. Le persone fisiche devono partecipare personalmente alla procedura di Mediazione, potendo farsi assistere da una o più persone di fiducia. Solo per gravi ed eccezionali motivi, possono partecipare alla procedura per il tramite di uno o più rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro di Mediazione.
13. Le persone giuridiche devono partecipare alla procedura di Mediazione a mezzo di un rappresentante munito degli appositi poteri per risolvere la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro di Mediazione.
14. Per Mediazioni il cui valore sia superiore ad euro 50.000,00 è richiesta l'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti, salvo espressa rinuncia per iscritto delle parti stesse. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di CONCILIA, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro di Mediazione.
15. Previo consenso di CONCILIA, del mediatore e delle parti della Mediazione, possono essere ammessi ad assistere all'incontro - ai fini del tirocinio assistito, come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011 - altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco. Il tirocinante deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.
16. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dalla data di deposito dell'Istanza, salvo che la normativa in vigore al momento del deposito dell'Istanza di Mediazione non preveda altri termini. Ove

le parti abbiano proposto la Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'Istanza.

17. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono anche svolgersi secondo modalità telematiche previste da CONCILIA e descritte sul sito <http://www.concilia.it>. Le Mediazioni potranno anche essere svolte parzialmente per via telematica, con modalità che - in ogni caso - ne assicurino e garantiscano la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

Art. 6 – POTERI DEL MEDIATORE E PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite. Il mediatore opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità e nel rispetto del Regolamento e delle "Norme di comportamento dei mediatori di CONCILIA" e del "Codice Europeo di condotta per mediatori".
2. Il mediatore conduce la procedura nel modo che ritiene più consono, tenendo in buon conto la volontà delle parti, la natura della controversia ed ogni altra circostanza idonea ad assicurare la rapida ed effettiva soluzione della disputa.
3. Spetta esclusivamente al mediatore la valutazione se procedere solo con incontri congiunti o anche con incontri singoli e disgiunti con le parti e/o con i loro assistenti.
4. Se il mediatore lo ritiene opportuno, sentite tutte le parti e CONCILIA, egli potrà richiedere che singole fasi della Mediazione possano svolgersi in audio/video conferenza o telefonicamente.
5. Il mediatore può decidere, sentite le parti, di aggiornare l'incontro di Mediazione per qualsiasi ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
6. In controversie complesse, CONCILIA può concordare con le parti la nomina di un coadiutore del mediatore.
7. Nelle controversie che richiedono competenze tecniche specifiche, ottenuto il consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, che sarà interamente pagato dalle parti, viene determinato secondo le tariffe professionali, ove esistenti, o, diversamente, sarà concordato con le parti.
8. Il mediatore potrà procedere - a suo insindacabile giudizio - a non formulare e a non verbalizzare alcuna proposta, sebbene sia richiesto in tal senso dalle parti presenti, nel caso di:
 - a. rifiuto espresso alla verbalizzazione della proposta ad opera di almeno una parte;
 - b. espressa previsione in tal senso nella clausola contrattuale di ricorso alla Mediazione;
 - c. mancata partecipazione al procedimento di Mediazione di una o più parti.
9. Dopo aver sentito le parti, CONCILIA può nominare un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la Mediazione, al fine della formulazione e verbalizzazione di una proposta di accordo conciliativo che produca gli effetti previsti da legge. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione.
10. Tutte le parti della Mediazione possono accedere agli atti del procedimento che sono stati depositati nelle sessioni congiunte; mentre ogni parte ha diritto di accesso agli atti che ha depositato durante le proprie sessioni separate.
11. Tutti gli atti vengono custoditi da CONCILIA in apposito fascicolo, che può essere anche elettronico, numerato e registrato, per un periodo di tre anni dal termine della procedura di Mediazione, salvo diverso periodo previsto dalle normative vigenti. Salvo che per l'Istanza di Mediazione, tutti i documenti depositati dalle parti e da queste ultime non ritirati entro il termine di due mesi dalla fine della procedura di Mediazione verranno distrutti.

Art. 7 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E RILASCIO DEL VERBALE

1. La Mediazione si intende conclusa in tutti i seguenti casi:
 - a) qualora vi sia impossibilità al raggiungimento di una conciliazione;
 - b) se il mediatore dichiara l'inutilità di ulteriori incontri di mediazione;
 - c) quando le parti hanno raggiunto la conciliazione della controversia;
 - d) quando sono decorsi 4 mesi dal deposito dell'Istanza di Mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo tra CONCILIA e le parti.
2. Della conclusione della Mediazione di cui ai punti precedenti il mediatore dà atto in apposito processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria di CONCILIA potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 28/2010.
4. La Mediazione si intende irricevibile nel caso previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente Regolamento, ai quali effetti si rinvia.
5. Al termine di ogni Mediazione ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, che verrà trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 8 - MANCATO ACCORDO DI CONCILIAZIONE

1. In caso di mancato accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia amministrata da CONCILIA, per risolvere la lite in modo rapido ed efficace.
2. In caso di rifiuto della proposta del mediatore, da comunicarsi come per legge, il verbale di fallita conciliazione sarà emesso decorsi 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'accettazione delle parti.
3. CONCILIA potrà nominare un mediatore accreditato diverso da quello che è stato nominato per la procedura di Mediazione, al fine di comporre e sottoscrivere il verbale di mancato accordo conciliativo o di mancata partecipazione di una o più parti alla Mediazione.
4. Qualora la conciliazione sia fallita per mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione, la parte che intende richiedere la proposta del mediatore ha a disposizione 3 giorni lavorativi di tempo in cui fare richiesta scritta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui era fissata la data dell'incontro di Mediazione. Il mediatore nominato, o altro designato da CONCILIA, potrà a suo insindacabile giudizio, provvedere o meno alla formulazione della proposta.

Art. 9 - INDENNITÀ

1. Le parti devono corrispondere in egual misura a CONCILIA le indennità della Mediazione in base alla "Tabella delle indennità" in vigore al momento dell'avvio della procedura di Mediazione.
2. Le indennità della Mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento e sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla Tabella liberamente redatta da CONCILIA.
3. Le indennità sono comprensive di IVA al 21% ed includono le spese di gestione del procedimento e l'onorario del mediatore.

Art. 10 - RISERVATEZZA

1. L'intera procedura di Mediazione, comprese tutte le informazioni ed i documenti che si riferiscono alla fase di avvio della procedura, è riservata.
2. Le parti devono astenersi dal chiamare a testimoniare - su ogni e qualsiasi elemento e fatto appreso durante la Mediazione - in eventuali successivi procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di qualsiasi altra natura, il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, chiunque presti il proprio servizio o la propria opera all'interno di CONCILIA o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione e tutti i partecipanti all'incontro di Mediazione.
3. Il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, le parti, gli avvocati e/o i consulenti di ogni parte, ed ogni altro partecipante alla Mediazione, non devono divulgare a terzi, né utilizzarli o presentarli in eventuali successivi procedimenti giurisdizionali, arbitrali o di qualsiasi altra natura:
 - a) le opinioni espresse, i suggerimenti, le ammissioni, le offerte fatte da controparte e dal mediatore e le dichiarazioni rese durante tutta la procedura di Mediazione;
 - b) i fatti occorsi ed ogni tipologia di dichiarazione appresa durante la procedura di Mediazione.
4. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso degli incontri singoli e disgiunti - e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni - il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
5. CONCILIA assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse parti o formato durante il procedimento
6. Il principio della riservatezza non si applica quando:
 - a) tutte le parti dispongano di derogarvi;
 - b) una legge obblighi CONCILIA o il mediatore alla non applicazione della regola della riservatezza;
 - c) CONCILIA o il mediatore ritengano che, ove fosse applicata la previsione della riservatezza, è possibile il verificarsi di un concreto pericolo di pregiudizio ai superiori interessi dei minori o alla vita o all'integrità fisica o psicologica di una persona;
 - d) il mediatore ritenga che vi possa essere una verosimile concreta possibilità che nei suoi confronti possa essere esperito un procedimento penale, ove la regola della riservatezza fosse applicata.

Art. 11 - FORME DI MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE PREVISTE DA NORME

1. Nei casi in cui delle norme prescrivano delle forme determinate, affinché la Mediazione o la conciliazione abbia gli effetti legali voluti dalla legge, si applicano le sole disposizioni del Regolamento compatibili con la normativa di riferimento.

Art. 12 - SANZIONI

1. La violazione dell'obbligo di riservatezza della procedura e dell'imparzialità nella nomina dei mediatori comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari della sospensione o esclusione dagli incarichi di mediatore e/o dalla lista dei mediatori, nonché dai ruoli ricoperti nell'ambito di CONCILIA (ad es. da membri della Segreteria, responsabili delle sedi secondarie, *case managers*, collaboratori, ecc.). Le decisioni sono prese insindacabilmente da CONCILIA, previa verifica delle ragioni degli interessati.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Oltre alle ipotesi di responsabilità di cui all'Art. 5, comma 3, del presente Regolamento, configurano responsabilità esclusiva delle parti:
 - a) l'individuazione dell'assoggettabilità della disputa ad un procedimento di Mediazione, di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate a CONCILIA all'atto di presentazione e deposito dell'Istanza di Mediazione;

- b) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, anche con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario, qualora le parti vogliano esercitare l'azione giudiziale nelle materie in cui è previsto il tentativo obbligatorio di Mediazione come condizione di procedibilità dell'azione;
- c) l'indicazione della forma, natura e contenuto della delega della parte al proprio rappresentante;
- d) l'indicazione di ogni altra comunicazione trasmessa a CONCILIA o al mediatore nominato, durante tutta la procedura di Mediazione, come ad esempio: dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti del gratuito patrocinio; dichiarazioni inerenti all'inesistenza di più domande relative alla stessa controversia; dichiarazioni inerenti all'identità personale delle parti presenti al procedimento o dei rappresentanti delle stesse, ecc...

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. CONCILIA garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali inviati dalle parti ed il rispetto delle normative vigenti in materia. È consentita solo la divulgazione di dati statistici da cui non si possa risalire all'identità delle parti, salva diversa volontà delle parti.

Art. 15 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E DELLA TABELLA DELLE INDENNITÀ

1. CONCILIA può modificare il Regolamento e la Tabella delle indennità, rispettando gli obblighi, anche di pubblicità, previsti dalla normativa di riferimento, ma le modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento dell'avvio della procedura di Mediazione.

Art. 16 - LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione presso CONCILIA è regolata e produce gli effetti che sono stabiliti dalle normative italiane applicabili.

Art. 17 – SORTE DELLE MEDIAZIONI PENDENTI

1. Nel caso di sospensione o cancellazione dal Registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso proseguiranno davanti ad uno degli altri Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo tra le parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di scelta dell'organismo di cui sopra, provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui la Mediazione è pendente.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- Allegato I. Tabella delle indennità di Mediazione di CONCILIA;
- Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori;
- Allegato III. Scheda di valutazione del Servizio di Mediazione di CONCILIA

ALLEGATO I. TABELLA DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DI CONCILIA

ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011.

Tutte le indennità sotto riportate si intendono comprensive di IVA 21%.

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 3) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, CONCILIA decide il valore di riferimento in base ai criteri di cui alla normativa vigente e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 4) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
- 5) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

L'indennità complessiva di Mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A) SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Le spese di avvio della procedura, pari a € 48,40 (a valere sull'indennità complessiva) devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di Mediazione per la parte istante e al momento dell'adesione al procedimento per la parte convocata, e sono da considerarsi condizione per l'avvio della procedura.

Tutte le parti dovranno tempestivamente inviare a CONCILIA, via email o via fax, prova cartacea dell'avvenuto pagamento.

B) SPESE DI COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- € 5,00 per parte, per le spese vive di notifica via fax o email;

- € 10,00 per parte, per le spese vive di notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le spese di comunicazione devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di Mediazione per la parte istante e al momento dell'adesione al procedimento per la parte convocata, e sono da considerarsi condizione per l'avvio della procedura.

C) SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di Mediazione includono le spese di amministrazione del procedimento e gli onorari del mediatore per la preparazione e la gestione della procedura di Mediazione.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

CONCILIA determina liberamente ed insindacabilmente l'importo minimo relativo al primo scaglione e gli importi effettivi che le parti devono pagare nello scaglione di riferimento in base al valore della loro controversia.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Le spese di Mediazione sono dovute in parti uguali ed in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

AUMENTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

In base alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, D.M. 180/2010, l'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

a) SARA' AUMENTATO DA CONCILIA DI UN QUINTO, in considerazione della particolare importanza, complessità o difficoltà della Mediazione, che CONCILIA comunicherà tempestivamente alle parti. Tuttavia, nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore non si procederà a tale suddetto aumento.

I criteri su cui tendenzialmente CONCILIA baserà, a suo insindacabile giudizio, la complessità della Mediazione, ai fini dell'aumento di un quinto, sono individuati come segue:

1. numero delle parti: 3 o più;
2. numero di incontri: incontri effettuati in 2 giornate diverse;
3. durata degli incontri: incontro di durata superiore alle 3 ore;
4. richiesta di nomina di un CTU;
5. studio da parte del mediatore di documenti superiori complessivamente a 40 pagine;
6. presenza di documenti in lingua diversa da quella italiana.

b) DOVRA' ESSERE AUMENTATO DA CONCILIA DI UN QUARTO, in caso di successo della Mediazione.

c) DOVRA' ESSERE AUMENTATO DA CONCILIA DI UN QUINTO, nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010. Tuttavia, nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore non si procederà a tale suddetto aumento.

RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione partecipa al procedimento, le spese di Mediazione della parte che ha prodotto istanza di Mediazione sono ridotte da CONCILIA a euro 48,40 per il primo scaglione e ad euro 60,50 per tutti gli altri scaglioni, fermo restando il pagamento delle spese di avvio del procedimento di euro 48,40 e fermo restando l'aumento di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.

D) SPESE VIVE ED AUMENTI DI LEGGE

- 1) Tutte le spese vive che non sono previste dall'art. 16 del DM n. 180/2010 devono considerarsi come aggiuntive rispetto alle tabelle delle indennità e sono a carico delle parti.
- 2) Gli eventuali aumenti di legge e gli eventuali aumenti dovuti a variazioni che il valore della lite possa subire, così come tutte le spese vive sostenute da CONCILIA, dovranno essere versate improrogabilmente al termine della procedura e sono condizione essenziale per il rilascio del verbale positivo o negativo di conciliazione.

Tabella 1)

Spese di Mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui la Mediazione è condizione di procedibilità

Spese di avvio per ciascuna parte	€ 48,40
-----------------------------------	---------

Valore della lite	Indennità per ciascuna parte (IVA compresa)
da 0 a € 1.000	€ 52
da € 1.001 a € 5.000	€ 104
da € 5.001 a € 10.000	€ 193
da € 10.001 a € 25.000	€ 290
da € 25.001 a € 50.000	€ 484
da € 50.001 a € 250.000	€ 806
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.210
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.299
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.146
oltre € 5.000.001	€ 5.566

NOTE:

1) I Presenti importi sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al D.M. 180 del 2010 e ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, in base alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, lett. d) del D.M. 145/2011.

2) Dal 21 marzo 2011, le materie sono: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Dal 21 marzo 2012, devono aggiungersi anche le materie del: condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

3) Qualora nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione partecipa al procedimento, i suddetti importi devono essere ridotti a euro 48,40 per il primo scaglione e a euro 60,50 per tutti gli altri scaglioni. Alla parte istante, quindi, verrà restituito da CONCILIA l'importo versato in eccedenza, fermo restando il pagamento delle spese di avvio del procedimento di euro 48,40 e fermo restando l'aumento di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.

Tabella 2)

Spese di Mediazione per le procedure volontarie, delegate, e per tutti i settori per cui la Mediazione non è condizione di procedibilità.

Spese di avvio per ciascuna parte	€ 48,40
-----------------------------------	---------

Valore della lite	Indennità per ciascuna parte (IVA compresa)
da 0 a € 1.000	€ 78
da € 1.001 a € 5.000	€ 157
da € 5.001 a € 10.000	€ 290
da € 10.001 a € 25.000	€ 435
da € 25.001 a € 50.000	€ 726
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.210
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.420
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.598
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 6.292
oltre € 5.000.001	€ 11.132

NOTA:

3) Qualora nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione partecipa al procedimento, i suddetti importi devono essere ridotti a euro 48,40 per il primo scaglione e a euro 60,50 per tutti gli altri scaglioni. Alla parte istante, quindi, verrà restituito da CONCILIA l'importo versato in eccedenza, fermo restando il pagamento delle spese di avvio del procedimento di euro 48,40 e fermo restando l'aumento di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.

Allegato II. CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

I mediatori di CONCILIA aderiscono al Codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di Mediazione può essere redatto per iscritto.

Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato III

Scheda di valutazione del servizio di Mediazione di CONCILIA

Sede CONCILIA di _____ Prot. di Mediazione n. _____ / _____

Data _____ Mediatore _____

Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo

I. VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

a. Grado di soddisfazione nella partecipazione al procedimento di Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1 2 3 4 5

b. La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?

1 2 3 4 5 **II. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

a. Grado di professionalità dell'assistenza della Segreteria e completezza ed utilità delle informazioni fornite durante tutto il corso del procedimento di Mediazione:

1 2 3 4 5

b. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi che sono stati messi a disposizione delle parti durante l'incontro di Mediazione:

1 2 3 4 5 **III. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE**

a. Grado di competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e del procedimento di mediazione:

1 2 3 4 5

b. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione conciliativa per la composizione della lite tra le parti:

1 2 3 4 5 **IV. COMMENTI E SUGGERIMENTI**

Nome e Cognome _____ Data di Nascita _____ Firma _____